



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
CAPITANERIA DI PORTO  
ROMA

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma).  
e-mail: [cproma@mit.gov.it](mailto:cproma@mit.gov.it) — [cp-romafiumicino@pec.mitgov.it](mailto:cp-romafiumicino@pec.mitgov.it) -  
Tel. 06/656171 - 0665617303

**ORDINANZA**  
**DI SICUREZZA BALNEARE**  
**N. 46/2022 del 12 maggio 2022**



## Sommario

Premesse.....	3
<a href="#">Art. 1.</a> AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
<a href="#">Art. 2</a> - STAGIONE BALNEARE E ORARIO DI BALNEAZIONE .....	5
<a href="#">Art. 3</a> - OBBLIGO DI AFFISSIONE - PUBBLICITÀ.....	5
<a href="#">Art. 4</a> - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI .....	5
<a href="#">Art. 5</a> - ZONE DI MARE VIETATE AI BAGNANTI.....	5
<a href="#">Art. 6</a> - ESERCIZIO DELLA PESCA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE .....	6
<a href="#">Art. 7</a> - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA BALNEARE.....	6
<a href="#">Art. 8</a> - LITORALI ATTREZZATI PER LA LIBERA BALNEAZIONE .....	7
<a href="#">Art. 9</a> - SERVIZIO DI SALVAMENTO.....	8
<a href="#">Art. 10</a> - PRESCRIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO .....	8
<a href="#">Art. 11</a> - IMPIEGO DI ALTRE TIPOLOGIE DI NATANTI PER IL SALVAMENTO .....	11
<a href="#">Art. 12</a> - PIANI COLLETTIVI DI SALVAMENTO .....	12
<a href="#">Art. 13</a> - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE .....	12
<a href="#">Art. 14</a> - CORRIDOI DI LANCIO.....	13
<a href="#">Art. 15</a> - NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO .....	13
<a href="#">Art. 16</a> - NAVIGAZIONE SOTTO COSTA IN ASSENZA DI CORRIDOI .....	14
<a href="#">Art. 17</a> - DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO – RINVIO .....	14
<a href="#">Art. 18</a> - NORME FINALI - SANZIONI – PUBBLICITÀ.....	14



## Il Capo del Circondario Marittimo di Roma,

### VISTI

- gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione e l'art. 359 del Codice Penale;
- la Legge 08 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- la Legge 3 Aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione"
- il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto e ss. mm.;
- il D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- la Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 13, recante "L'organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14", come modificato dalla Legge Regionale 26 Giugno 2015, n. 8;
- il D.M. 29.11.2000 istitutivo dell'area marina protetta delle "Secche di Tor Paterno";
- il D.M. 16.09.2014 recante la disciplina dell'organizzazione dell'Area marina protetta delle "Secche di Tor Paterno";
- il dispaccio prot. n. 02.01.04/31678 in data 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
- il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo";
- il dispaccio protocollo n.103966 in data 29.08.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — "Sistemi di salvataggio aggiuntivi",

CONSIDERATE le risultanze delle riunioni tenutesi al fine di condividere esigenze e criticità locali, propedeutiche all'aggiornamento della vigente ordinanza di sicurezza balneare,



- in data 29 marzo 2022 con i rappresentanti degli Enti autorizzati ad effettuare attività di formazione per il rilascio dei brevetti per assistente bagnante e con l'ANAB – Associazione nazionale assistenti bagnanti – Regione Lazio;
- in data 5 aprile 2022 con i rappresentanti dei Comuni costieri del circondario marittimo,  
nel corso delle quali sono state avanzate osservazioni e proposte correttive;

VISTE le proprie ordinanze

- n. 86/2010 in data 23.09.2010 come modificata dall'ordinanza n. 42/2011 in data 31.05.2011, recante 'Disciplina delle attività nell'Area Marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno";
- n. 56/2014 in data 29.05.2014 relativa all'approvazione del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma";
- n. 49/2017 in data 28.04.2017, di sicurezza balneare;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare, per i profili che ricadono nelle competenze dell'Autorità Marittima, la disciplina delle attività balneari e della navigazione nella fascia di mare più prossima alla costa, regolando anche l'uso concomitante della fascia costiera per le attività sportive e la pesca ricreativa, per quanto incidenti sulla sicurezza della navigazione e delle attività balneari ed in quanto connesse al legittimo uso del demanio marittimo, lungo il tratto di costa di giurisdizione, ricadente nei territori dei Comuni di Fiumicino, Roma – Municipio X, Pomezia ed Ardea,

## **ORDINA**

### ART. 1

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza
  - a) è finalizzata all'adozione di misure funzionali alla sicurezza delle attività balneari e ricreative che si svolgono sul demanio marittimo, lungo la fascia costiera e negli specchi acquei frequentati dai bagnanti, nel tratto di costa ricadente nel territorio dei Comuni di Fiumicino, Roma – Municipio X, Pomezia ed Ardea.;
  - b) si applica alle strutture destinate, a qualunque titolo, alla balneazione (stabilimenti o spiagge attrezzate), incluse le spiagge libere e le aree attrezzate devolute alla pubblica fruizione, i complessi balneari sociali, le colonie marine e gli arenili asserviti.



## ART. 2

### STAGIONE BALNEARE E ORARIO DI BALNEAZIONE

1. I comuni costieri fissano la data di inizio e di conclusione della stagione balneare, le date di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari, nonché l'orario di balneazione, entro i termini definiti dalle disposizioni della Regione Lazio.
2. Durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari e negli orari di balneazione, il gestore, a qualunque titolo, di stabilimenti o altre strutture balneari di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità di cui all'art. 9.

## ART. 3

### OBBLIGO DI AFFISSIONE - PUBBLICITÀ

1. La presente ordinanza è esposta al pubblico, in prossimità degli accessi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione, presso gli stabilimenti e le altre strutture di cui all'art.1.
2. I comuni costieri ne curano l'affissione nelle aree attrezzate devolute alla pubblica balneazione o in prossimità degli accessi agli arenili destinati alla libera fruizione.

## ART.4

### ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La zona di mare antistante il litorale del circondario marittimo di Roma, per una distanza di 200 metri dalla battigia è riservata alla balneazione.
2. Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque della zona riservata alla balneazione è tenuto ad utilizzare il segnalamento galleggiante previsto per l'attività subacquea.
3. Analoga segnalazione, a cura del conduttore dell'unità, è esposta a bordo di unità da diporto alla fonda in prossimità della quale si effettui balneazione o attività subacquea.
4. Il conduttore di unità in navigazione è tenuto a mantenersi a non meno di 100 metri dal segnalamento galleggiante o dall'unità appoggio che rechi la prescritta segnalazione.

## ART. 5

### ZONE DI MARE VIETATE AI BAGNANTI

1. È vietata la balneazione:
  - a) all'interno dei porti;
  - b) entro 200 metri dalle imboccature e dalle strutture foranee portuali;
  - c) a meno di 500 metri da navi alla fonda e da infrastrutture di ormeggio di navi anche ubicate al largo;
  - d) a meno di 100 metri da attrezzi da pesca regolarmente segnalati o da impianti di itticultura o mitilicoltura;



- e) a meno di 100 metri dalle foci di fiumi, canali e collettori che recapitano in mare;
- f) all'interno dei corridoi di lancio, debitamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf ecc.);
- g) all'interno dell'ambito riservato all'atterraggio delle unità in ingresso nei porti, qualora previsti dall'Autorità Marittima;
- h) nelle zone dichiarate non balneabili per ragioni sanitarie dall'Autorità comunale;

#### ART. 6

##### ESERCIZIO DELLA PESCA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Durante l'orario di balneazione, è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca nel tratto di mare riservato alla balneazione e, comunque, anche al di fuori di tale orario, in presenza di bagnanti.
2. La pesca subacquea, è VIETATA nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
3. È, altresì, VIETATO sostare o attraversare la spiaggia ed il tratto di mare riservato alla balneazione con un'arma subacquea carica.
4. Il conduttore di unità in navigazione è tenuto a mantenersi a non meno di 100 metri dalla boa di segnalazione della presenza di subacquei in immersione o dall'unità appoggio che rechi la prescritta segnalazione.

#### ART. 7

##### OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA BALNEARE

1. Nell'arco della stagione balneare, il gestore di stabilimento o delle altre strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), assicura la predisposizione di un servizio di salvamento, dei dispositivi di segnalazione e della relativa cartellonistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il concessionario/gestore è tenuto a
  - a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro, in numero minimo di due per ogni concessione, parallelamente alla linea di costa,
  - b) segnalare la zona riservata alla balneazione con il posizionamento a terra di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE  
INDIVIDUATO DA GAVITELLI DI COLORE ROSSO**



- c) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto (mt. 1,30 di profondità) mediante il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima con le estremità ancorate al fondo. In alternativa, il concessionario/gestore è tenuto al posizionamento di cartelli, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT.1,30 DI PROFONDITA')  
NON SEGNALATO**

- d) in caso di spostamento dei gavitelli, a riposizionarli, appena possibile, senza ritardo;
- e) impiegare cartellonistica di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue (italiano — inglese — francese o spagnolo o tedesco) o in un'eventuale ulteriore lingua in base alla nazionalità dei frequentatori abituali del tratto di costa;
- f) verificare periodicamente la permanenza della segnaletica e, se necessario, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa;
- g) rimuovere i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

#### ART. 8

#### LITORALI ATTREZZATI PER LA LIBERA BALNEAZIONE

1. I Comuni costieri provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 7 per i tratti di costa e gli specchi acquei antistanti le spiagge destinate alla libera balneazione.
2. Qualora non sia possibile assicurare il servizio di salvamento, l'Amministrazione comunale competente cura il posizionamento, lungo le spiagge e nei pressi dei punti di accesso al litorale, di un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura:

**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (MT.  
200 DALLA BATTIGIA) NON SEGNALATO**

3. I Comuni costieri, per i tratti di costa di cui al comma 1, segnalano il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto (mt. 1,30 di profondità) mediante il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima con le estremità ancorate al fondo. In alternativa, il Comune costiero è tenuto al posizionamento di cartelli, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:



**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT.1,30 DI PROFONDITA')  
NON SEGNALATO**

4. La cartellonistica di cui al presente articolo è realizzata in materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue (italiano — inglese — francese o spagnolo o tedesco) o in un'eventuale ulteriore lingua in base alla nazionalità dei frequentatori abituali del tratto di costa.
5. Le amministrazioni comunali curano la vigilanza sulla permanenza della segnaletica prevista, attivandosi per il ripristino, in caso di necessità.

**ART. 9**

**SERVIZIO DI SALVAMENTO**

1. Assicurano il servizio di salvamento , con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.10:
  - a) i Comuni costieri, nei tratti di litorale devoluti alla pubblica fruizione, incluse le aree attrezzate che vengano affidate in gestione a terzi;
  - b) i concessionari ed i gestori, per le aree in concessione o per gli ambiti prospicienti le strutture balneari di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
2. In alternativa all'attivazione, in forma autonoma, presso ciascuna struttura balneare, il servizio di salvamento può essere prestato sulla base di un "piano collettivo di salvamento" da adottarsi ai sensi dell'art.12.

**ART.10**

**PRESCRIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**

1. Il servizio di salvamento
  - a) è prestato, durante l'orario di balneazione, nell'arco dell'intera stagione balneare.
  - b) prevede la collocazione di una postazione ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di ampiezza inferiore, in posizione mediana, alla quale adibire almeno un abilitato al salvamento, provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
    - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto — Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
    - brevetto di "Bagnino di Salvataggio "rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
    - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.)."
2. L'assistente bagnante, quale esercente un servizio di pubblica necessità,





- a) vigila sul tratto di litorale assegnato, lungo i due versanti della postazione assegnata;
  - b) indossa una maglietta ROSSA con la scritta BIANCA ben visibile "SALVATAGGIO";
  - c) è adibito esclusivamente al servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, nell'arco dell'orario di balneazione;
  - d) è tenuto ad adottare un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, improntato a cortesia ed educazione;
  - e) vigila sul rispetto delle regole poste dall'ordinanza balneare del Comune in tema di uso dei litorali e dalla presente ordinanza;
  - f) segnala, direttamente e tempestivamente, alla sala operativa della Capitaneria di Porto al **numero 0665617376** o tramite il **numero di emergenza 1530** le situazioni di pericolo o gli incidenti che dovessero verificarsi sia sugli arenili che in acqua;
  - g) staziona presso la postazione, sulla torretta di avvistamento, ove installata, o a bordo del natante in dotazione.
3. Il Comune costiero, il concessionario o il gestore, assicurano che, presso la postazione, l'addetto al salvamento disponga delle seguenti dotazioni:
- a) un binocolo;
  - b) un paio di pinne;
  - c) un salvagente tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante;
  - d) una sagola di salvataggio di tipo galleggiante della lunghezza di 200 metri munita all'estremità di cintura o bretelle, montato su un rullo saldamente fissato al suolo;
  - e) un ombrellone di colore rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere di colore bianco;
  - f) un pattino o altro natante a remi, adibito in via esclusiva al servizio di salvamento, con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche, nonché l'indicazione del numero della postazione o della località sede della struttura balneare ed il nome della stessa;
  - g) un salvagente anulare, di tipo approvato per il diporto nautico, ai sensi delle norme in tema di sicurezza della navigazione, munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recante il nome dello stabilimento balneare di appartenenza o l'indicazione del numero della postazione o della località;
  - h) un VHF portatile di tipo marino.
4. Il natante assegnato alla postazione è attrezzato con le seguenti dotazioni:
- un mezzo marinaio o gaffa;
  - due salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
  - scalmi dotati di sistema di ritenuta dei remi.
5. Il natante, durante l'orario di balneazione, è posizionato sulla battigia pronto per l'impiego in caso di necessità, ovvero in acqua, ormeggiato ad una boa, nello specchio acqueo antistante.



6. La postazione è dotata del seguente materiale sanitario, custodito in modo che sia sempre tempestivamente accessibile all'addetto al salvamento:
  - due bombole individuali di ossigeno medicale, della capacità di almeno un litro;
  - due maschere per ossigenoterapia per adulti e di tipo pediatrico;
  - due dispositivi barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "*pocket mask*" o similari;
  - una pinza tiralingua;
  - cannula di Guedel (o di Mayo) per mantenere pervie le vie aeree;
  - un pallone ambu munito di filtro HEPA, con maschere facciali (per adulti e pediatrica);
  - n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388, destinati esclusivamente alla postazione;
7. È raccomandato che la postazione sia dotata di defibrillatore automatico (DAE), segnalato con apposita segnaletica, al fine di renderlo utilizzabile in caso di necessità, in linea con gli indirizzi di cui alla legge 4 agosto 2021, n. 116 "*Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e automatici*" per i luoghi aperti al pubblico.
8. La postazione può essere attrezzata con una torretta di salvamento amovibile, da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione delle condizioni meteomarine, dell'affollamento del litorale e di altre circostanze che ne rendano utile l'impiego.
9. È compito dell'addetto al salvamento, inoltre
  - a) provvedere a segnalare eventuali pericoli ed issare una bandiera rossa, quale invito a non immergersi, qualora, per le condizioni meteomarine, forte vento o per altra causa, la balneazione sia pericolosa;
  - b) mantenere ordinata la propria postazione, evitando che vi stazionino persone non facenti parte del servizio;
  - c) comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima, via radio o al numero **0665617376** o tramite il **numero di emergenza 1530**, ogni circostanza rilevante ai fini dell'efficacia del servizio o alle condizioni di sicurezza del litorale e dell'organizzazione di soccorso;
  - d) a conclusione delle operazioni di salvataggio, inviare all'Autorità Marittima la scheda di rilevazione degli incidenti (**allegato 1**), via posta elettronica all'indirizzo: [so.cproma@mit.gov.it](mailto:so.cproma@mit.gov.it)
10. Qualora la struttura balneare sia dotata di piscina, il servizio di salvamento è assicurato dal gestore, in maniera autonoma rispetto al servizio in mare, nell'orario di apertura della piscina.
11. Il concessionario o il gestore della struttura assicurano che gli assistenti bagnanti siano assegnati, in via continuativa al solo servizio di salvamento, durante l'orario di balneazione, garantendo



l'avvicendamento per la pausa pranzo o per consentirne l'eventuale turnazione.

#### ART.11

#### IMPIEGO DI ALTRE TIPOLOGIE DI NATANTI PER IL SALVAMENTO

1. Il Comune costiero, per le aree attrezzate per la libera balneazione, il concessionario o il gestore della struttura balneare hanno facoltà di impiegare, in aggiunta al natante a remi di cui all'art.10, comma 3, lett.f), mezzi nautici di supporto all'attività dell'addetto al salvamento, ritenuti idonei in considerazione dell'orografia del litorale o delle peculiarità del sito per la presenza di strutture di protezione della costa (moto d'acqua, tavola SUP, *seascooter*, DPV – *diver propulsion vehicle*).
2. L'eventuale impiego di moto d'acqua che integri la disponibilità del natante a remi di cui all'art.10, comma 3, lett.f),
  - a) è soggetto alla disciplina di cui al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma", approvato con apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma (Ord. 56/2014 del 29/05/2014).
  - b) è subordinato all'invio di una comunicazione all'Autorità Marittima all'indirizzo di posta elettronica [so.cproma@mit.gov.it](mailto:so.cproma@mit.gov.it) che indichi:
    - l'espressa assunzione di responsabilità legata all'impiego integrativo di tale tipologia di unità per il servizio di salvamento;
    - nominativi ed estremi della patente nautica degli addetti al salvamento destinati alla conduzione;
    - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
    - copia della polizza assicurativa, che copra anche i terzi trasportati
    - installazione di un corridoio di lancio per l'ingresso/uscita dalla zona riservata alla balneazione, al di fuori dell'impiego in emergenza;
    - destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento;
3. L'equipaggio delle moto d'acqua impiegate per il salvamento è costituito da un conduttore munito di patente nautica e da un assistente bagnante, che indossano entrambi un casco omologato per sport acquatici.
4. La moto d'acqua per il salvamento:
  - è dotata di barella per il salvamento omologata da un organismo tecnico riconosciuto e certificata dall'autorità sanitaria per l'idoneità al trasporto di infortunati;
  - reca la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
  - è collocata, durante l'orario di balneazione, sulla battigia, in prossimità della postazione, pronte per l'impiego in caso di necessità;



ART. 12  
PIANI COLLETTIVI DI SALVAMENTO

1. È facoltà dei Comuni costieri promuovere l'adozione di "piani collettivi di salvamento", d'intesa con i concessionari/gestori delle strutture balneari, sulla base di preventive intese con il Servizio operativo della Capitaneria di Porto.
2. Il piano collettivo di salvamento contempla:
  - a) un numero adeguato di postazioni, distribuite per coprire i tratti di litorale più densamente frequentati;
  - b) un adeguato numero di addetti in possesso di brevetto di salvamento, che assicurino turni di servizio a copertura dell'orario di balneazione e la fruizione delle previste pause;
  - c) la disponibilità di idonee postazioni o infrastrutture o locali per la custodia ed il ricovero delle attrezzature;
  - d) l'individuazione di un soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio in forma collettiva.
3. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari/gestori che intendano organizzare il servizio di salvamento in forma collettiva, inviano all'Autorità Marittima una proposta di "*piano collettivo di salvamento*" che rechi l'indicazione:
  - del responsabile del piano;
  - dei tratti di spiaggia libera o l'elenco degli stabilimenti che il piano di salvamento è destinato a coprire;
  - l'ubicazione delle singole postazioni, le generalità ed i contatti del personale che vi opera;
4. L'Autorità Marittima approva il piano, a valle di eventuali modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

ART. 13  
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

1. Lungo i tratti di costa destinati alla libera fruizione, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10, i Comuni costieri curano il posizionamento presso i punti/varchi di accesso alla spiaggia e lungo il litorale di un idoneo numero di cartelli recanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA  
DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**

2. La cartellonistica, in materiale resistente alle intemperie, è ubicata in punti ben visibili e multilingue (in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba), conforme al *template* condiviso con A.N.C.I. Lazio, in **allegato 2** alla presente ordinanza.
3. I Comuni costieri curano di verificare la permanenza della cartellonistica ed il ripristino della stessa, in caso di necessità.

ART. 14  
CORRIDOI DI LANCIO

1. L'atterraggio e la partenza di unità da diporto a motore o a vela, negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla balneazione sono permessi esclusivamente attraverso corridoi di lancio, realizzati secondo le specifiche tecniche di cui al comma 3.
2. Sono tenuti ad installare un corridoio di lancio
  - a) i concessionari ed i gestori di stabilimenti balneari;
  - b) i titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di attività di *diving*, rimessaggio nautico, i titolari di concessioni per punti di approdo per la nautica,
  - c) i titolari di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di parti di litorale per l'esercizio di sport velici (*wind surf* e *kyte surf*) ovvero per il noleggio di surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino banana boat e piccoli gommoni, anche se all'interno di ambiti in concessione per stabilimenti balneari, in conformità al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma di cui all'art.17.
3. Il corridoio di lancio è un dispositivo di segnalazione finalizzato alla sicurezza della balneazione, ad uso pubblico e che non dà titolo all'uso esclusivo della porzione di mare delimitata da parte del soggetto tenuto a posizionarlo.
4. Il corridoio di lancio ha le seguenti caratteristiche:
  - larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri;
  - delimitazione con sagola galleggiante, munita di gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla linea di costa, sino ad una distanza di 250 metri;
  - i gavitelli più esterni di delimitazione sono segnalati da bandiere di colore bianco;
  - all'inizio del corridoio è posizionato un cartello ben visibile, recante il seguente avviso:

**CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' A VELA O A MOTORE - DIVIETO DI BALNEAZIONE**

5. Il posizionamento del corridoio di lancio è comunicato, entro 48 ore, al Comune ed all'Autorità Marittima territorialmente competenti.

ART.15  
NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEI CORRIDOI DI LANCIO

1. I conduttori delle unità a vela, comprese le tavole a vela, di unità a motore, comprese le moto d'acqua, sono tenuti a transitare lungo i corridoi ad andatura ridotta al minimo, comunque, non superiore a tre nodi, percorrendo rotte dirette, perpendicolari alla costa,
2. È vietato ormeggiare all'interno dei corridoi di lancio.



#### ART. 16

#### NAVIGAZIONE SOTTO COSTA IN ASSENZA DI CORRIDOI

1. È vietato navigare o dar fondo a meno di 200 metri di distanza dalla costa con qualunque tipologia di unità a motore o a vela, sia da diporto che da traffico o da pesca, compresi tavole a vela, (windsurf), kitesurf, surf da onda e scooter acquatici.
2. I conduttori di natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, *standing up pudding* (SUP), *optimist* e simili, comunque non provvisti di motore, possono navigare entro i 200 metri dalla battigia, con prudenza ed evitando di arrecare disturbo o causare incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altre unità:
3. Sono esentati dal divieto di cui al comma 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di polizia, in servizio di istituto, nonché a quelle che effettuino i campionamenti delle acque ai fini del monitoraggio della balneabilità. Tali unità, qualora non appartenenti ai corpi dello Stato, ai fini del riconoscimento, recano in coperta o sullo scafo, chiaramente leggibile la dicitura: "servizio campionamento".
4. I conduttori delle unità esentate da divieto di navigazione sotto costa sono comunque tenuti ad adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, modulare la propria velocità in base alle condizioni di contesto per non porre a rischio l'incolumità dei bagnanti.

#### ART. 17

#### DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO – RINVIO

1. La regolamentazione di attività di locazione e noleggio natanti da diporto, delle scuole di vela e di tavola a vela e delle attività subacquee è oggetto delle disposizioni del "*Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma*", approvato con l'ordinanza n.56/2014.
2. Con la medesima ordinanza è definita la disciplina del diporto nautico con l'impiego di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di *banana Boat* e piccoli gommoni, tavole da SUP (*stand up puddle*), attività sportivo-nautica denominata *rayboard*, snorkeling trainato, *seafly*, *subwing* o *surferboard*, *flyboard*, Jetski, acquascooter subacquee, windsurf e surf da onda.

#### ART. 18

#### NORME FINALI - SANZIONI – PUBBLICITÀ

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente ordinanza le cui violazioni sono punite,
  - salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1161 e 1231 del Codice della Navigazione;
  - con l'accertamento delle fattispecie amministrative di cui agli artt.1164 e 1174 del Codice della Navigazione o di cui all'art.53, comma 4, del d.lgs. n°171/2005 - codice della



nautica da diporto, se la condotta è posta in essere con un'unità da diporto.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la n. 49/2017 del 28 aprile 2017 citata in premessa.
3. La pubblicità del presente provvedimento è assicurata mediante affissione all'albo istituzionale, la pubblicazione sul sito [www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino](http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino), nonché la diffusione alle amministrazioni comunali, per la pubblicazione sui rispettivi siti, alle forze di polizia, alle altre amministrazioni interessate ed agli organi di stampa locali.

Fiumicino, (data della firma elettronica)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
C.V.(CP) Giuseppe STRANO



Allegato 1



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
**Capitaneria di Porto di Roma**  
**Guardia Costiera**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

(inviare via email: [so.cproma@mit.gov.it](mailto:so.cproma@mit.gov.it))

STRUTTURA BALNEARE: .....	
SPIAGGIA LIBERA: .....	
LOCALITÀ:	
COMUNE:	
DATA:	ORARIO DELL'INCIDENTE:
LUOGO INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> SPIAGGIA <input type="checkbox"/> MARE – distanza dalla battigia metri .....
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO <input type="checkbox"/> CATTIVO
STATO DEL MARE:	<input type="checkbox"/> CALMO/QUASI CALMO (onda 0 m/< 0,10 m) <input type="checkbox"/> POCO MOSSO (onda 0,10 m - 0,50 m) <input type="checkbox"/> MOSSO (onda 0,50 m – 1,25 m) <input type="checkbox"/> MOLTO MOSSO/AGITATO (onda 1,25 m – 4 m)
RESIDENZA ASSISTITO:	INIZIALI COGNOME: .....
COMUNE.....	INIZIALI NOME: .....
STATO (se straniero).....	
SESSO : M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> ETÀ: .....	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO.....) <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE/ADDOME <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> ALTRO.....	DOLORE AL TORACE/ADDOME causato da: <input type="checkbox"/> PUNTURA DI MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 112 N.U.E. <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	..... .....
Nome Cognome dell'Assistente ai bagnanti compilatore	.....

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2022, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare.

NUMERO DI EMERGENZA IN MARE: **1530** - NUMERO UNICO DI EMERGENZA : **112**  
NUMERO EMERGENZA GUARDIA COSTIERA ROMA-FIUMICINO: **06-6522222** -  
E-MAIL SALA OPERATIVA: **so.cproma@mit.gov.it**



**Template cartello di avviso della mancanza del servizio di salvamento**